

**A TUTTI I CONSORZIATI  
LORO SEDI**



**[CIRCOLARE nr 4/2018]**

**A cura del Dr Ciribì Francesco  
Dottore commercialista in Pistoia  
Consulente fiscale del Consorzio Italiano Proprietari Campi da golf (Golfimpresa)**

**[SETTEMBRE 2018]**

**CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
ATTENZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI PROVENTI  
COMMERCIALI PER CHI HA OPTATO PER LA  
LEGGE NR 398/91**

Lo scorso 1° agosto, l'Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare con lo scopo di chiarire tutti i dubbi relativi alla disciplina fiscale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd).

Delle 65 pagine della circolare verrà dato risalto nelle prossime news letter.

Questa circolare non ha evidenziato grosse novità, fatta eccezione per una interpretazione dei proventi commerciali delle Asd e Ssd che hanno optato per la legge 398/91 (vale a dire il regime fiscale che prevede il versamento del 50% dell'iva incassata ed il pagamento dell'ires sul 3% dei proventi commerciali incassati).

Secondo l'Agenzia delle Entrate sono agevolabili solo quei proventi commerciali connessi con l'attività istituzionale.

Tradotto in termini golfistici rientrano nel regime agevolato i proventi commerciali relativi alle pubblicità nel campo ed alle sponsorizzazioni delle gare, al pro shop, ai green fee degli stranieri e dei neofiti ( questi ultimi comunque esclusi da Iva).

Se invece dovesse essere svolta un'attività commerciale del tutto svincolata dall'attività golfistica, ecco che, secondo l'agenzia, i proventi da questa derivanti sarebbero da assoggettare a tassazione ordinaria.

L'esempio che l'agenzia fa è quello della somministrazione di pasti e bevande.

Se questa attività è svolta:

- all'interno del circolo, senza ingressi indipendenti;
- senza pubblicità o cartelloni all'esterno;
- è riservata solo ai tesserati FIG;
- è svolta a margine dell'attività sportiva,

allora rientra nel regime agevolato della legge 398/91.

Se invece tale somministrazione:

- fosse erogata nei confronti di chiunque (quindi anche a soggetti che niente hanno a che vedere col golf);
- fosse fatta pubblicità all'esterno del circolo oppure godesse di un ingresso separato ed indipendente dal circolo stesso,

ecco che tale attività è da considerarsi estranea all'attività della ASD o SSD, e sarebbe da assoggettare a tassazione ordinaria, sia ai fini IVA, sia ai fini IRES, non potendo rientrare nella legge 398/91.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, in caso contrario avremmo una concorrenza sleale nei confronti dei ristoranti o bar soggetti alla tassazione ordinaria.

Questa interpretazione porta quindi alla necessità per ogni circolo di esaminare attentamente la tipologia dei propri proventi commerciali. Se questi infatti risultassero completamente slegati dall'attività sportiva del golf, si correrebbe il rischio, in caso di verifica, di vedersi ripreso tutto a tassazione, assegnare sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione IVA ed omessi versamenti, etc etc.

*Ciribì Francesco*  
*Dottore Commercialista — Revisore contabile*

---

Particolare attenzione va quindi posta nei confronti del bar ristoranti del circolo, nel caso sopra prospettato.

Anche la gestione di una SPA o di una piscina pubblicizzata all'esterno oppure con ingresso indipendente, e quindi frequentata da soggetti esterni al circolo o comunque non tesserati al golf, va soggetta a tassazione ordinaria.

**Si ricorda che chi fosse interessato a chiarimenti sull'argomento può contattare direttamente lo studio presso i recapiti e secondo le modalità indicate sul sito [www.cipcg.com](http://www.cipcg.com).**

Distinti saluti

**Ciribì Francesco**